

## ART. 26 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo esamina, inoltre, le proposte e i pareri della Commissione di Mercato, istituita ai sensi dell'art. 9 L.R. Emilia Romagna 19 gennaio 1998, n. 1, la cui composizione e funzioni sono disciplinate dal Regolamento del Mercato.

L'Organo Amministrativo assicura il livello di trasparenza secondo i modi e i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad un solo amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale. È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2388 del Codice Civile.

Le deliberazioni di cui appresso saranno assunte con il consenso unanime dei membri del Consiglio:

- eventuale nomina del Presidente;
- eventuale nomina dell'Amministratore Delegato;
- decisioni sulla partecipazione a società ed enti, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
- deliberazioni circa il trasferimento delle azioni;
- acquisto e cessione di aziende e rami di aziende.

Delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dall'Amministratore Unico o dal Presidente della riunione e, se nominato, dal Segretario.

#### ART. 27 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di promuovere sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo spettano all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Consigliere più anziano.

#### ART. 28 –COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### ART. 29 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale verrà nominato secondo quanto di seguito previsto:

a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare 1 (un) Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 1 (un) Sindaco effettivo, la Città Metropolitana di Bologna 1 (un) Sindaco supplente.

Sia per i sindaci effettivi che per quelli supplenti viene garantito il rispetto della rappresentanza di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Le nomine dei membri effettivi così convenute saranno comunicate a cura del Comune di Bologna anche in nome e per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, mentre la nomina del membro supplente sarà comunicata a cura della Città Metropolitana di Bologna all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli Enti pubblici aventi diritto e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte degli Enti pubblici stessi;

b) la nomina del Sindaco effettivo e di quello supplente non nominati ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei soci su designazione degli altri azionisti.

Gli azionisti, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, si asterranno dal presentare loro candidature e dall'esprimere il loro voto in Assemblea per la nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente che non siano nominati ex art. 2449 del Codice Civile. Analogamente farà la Città metropolitana per la nomina del secondo Sindaco supplente.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Collegio Sindacale nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, provvederà il medesimo Ente che aveva nominato il Sindaco cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto.

Nel caso in cui l'ente che deve provvedere alla sostituzione del Sindaco cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci, che dovrà provvedere alla sostituzione garantendo il mantenimento delle quote di rappresentanza di genere.

I Sindaci nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati. L'atto di revoca, analogamente all'atto di nomina, è efficace dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto stesso.